

**SCHEMA DI
OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)**

Ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento

(Estensore: ROMANO)

Roma, 24 maggio 2017

Osservazioni sull'atto:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica il regolamento (UE) n. 515/2014 e abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006, la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione (COM(2016) 883)

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

considerato che la proposta abroga e sostituisce la decisione 2007/533/GAI sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS II), nelle materie relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e alla cooperazione di polizia e giudiziarie in campo penale, al fine di rafforzare l'uso di tale strumento nella lotta contro il terrorismo, il fenomeno dei *foreign fighters* e la criminalità transfrontaliera;

ricordato che il SIS è un sistema di informazione a supporto dei controlli alle frontiere esterne Schengen e della cooperazione di polizia e giudiziaria di 29 Paesi europei. Contiene attualmente circa 70 milioni di registrazioni, concernenti informazioni sulle persone che non hanno diritto di entrare o soggiornarne nello spazio Schengen, sulle persone ricercate in relazione ad attività criminali e sulle persone scomparse, nonché informazioni su determinate categorie di oggetti smarriti o rubati;

considerato che la proposta in titolo è accompagnata dalla proposta COM(2016) 881, che prevede l'obbligo di inserimento nel SIS delle decisioni di rimpatrio, e dalla proposta COM(2016) 882, che disciplina l'uso del SIS per le verifiche di frontiera;

rilevato, al riguardo, che a causa del diverso grado di partecipazione di alcuni Stati membri alle politiche dell'UE relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia (cosiddetta "geometria variabile"), è necessario adottare strumenti giuridici distinti. In particolare, la proposta in titolo ripropone, in forma identica, buona parte dell'articolato della proposta COM(2106) 882, salvo alcune modifiche e integrazioni concernenti il settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale;

considerato, in particolare, che, rispetto alla proposta COM(2016) 882, la proposta in titolo:

- agli articoli 1 e 2, individua, come suo ambito di applicazione, la disciplina del sistema di informazione Schengen (SIS) in attuazione dei capi 4 e 5, relativi alla

Al Presidente
della 1^a Commissione permanente
S E D E

cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, della parte terza, titolo V, del TFUE (e non del capo 2, relativo ai controlli alle frontiere, asilo e immigrazione);

- prevede, agli articoli 3 e 24, la possibilità per uno Stato membro di apporre un “indicatore di validità”, nel SIS, in corrispondenza di una segnalazione per l’arresto, una segnalazione di persona scomparsa o una segnalazione ai fini di un controllo (discreto, di indagine o specifico), indicando in tal modo la sua volontà di non dare seguito alla segnalazione stessa in quanto incompatibile con la legislazione nazionale, con i propri obblighi internazionali o con interessi nazionali essenziali;

- agli articoli 22 e 42, aggiunge i “profili DNA” agli elementi dattiloscopici delle impronte digitali, palmari e di immagine facciale, al fine di facilitare e precisare l’identificazione delle persone e l’interrogazione della banca dati del SIS;

- al capo VI (articoli da 26 a 31), prevede l’inserimento nel SIS delle segnalazioni relative a persone ricercate per l’arresto sulla scorta di un mandato d’arresto europeo, ovvero per l’arresto a fini di estradizione;

- ai capi dal VII al X (articoli da 32 a 39), prevede l’inserimento nel SIS delle segnalazioni relative a: persone scomparse o altre persone che devono essere poste sotto protezione o il cui luogo di soggiorno deve essere accertato; persone ricercate per presenziare ad un procedimento giudiziario; persone o oggetti (veicoli, natanti, aeromobili e container), ai fini di controlli discreti, controlli di indagine o controlli specifici; oggetti ricercati a scopo di sequestro a fini di contrasto o di prova in un procedimento penale;

- al capo XI (articoli da 40 a 42), prevede l’inserimento nel SIS delle segnalazioni relative ai dati dattiloscopici quali impronte digitali o impronte palmari rinvenute sul luogo di un reato oggetto di indagine, un reato grave o un reato di terrorismo, qualora si possa stabilire con un elevato grado di probabilità che appartengano all’autore del reato. Tali dati sono conservati sotto la categoria di persona ignota, sospettata o ricercata;

- al capo XII (articoli da 43 a 51), prevede la possibilità di accedere alla banca dati del SIS anche per le autorità di immatricolazione di veicoli, natanti e aeromobili, al solo fine di verificare che non siano stati rubati, altrimenti sottratti o smarriti o non siano ricercati a fini di prova in un procedimento penale. È prevista inoltre la possibilità di accesso da parte di Eurojust, mentre l’articolo 63 prevede anche l’accesso da parte di Interpol a condizione che sia concluso un accordo tra Interpol e l’Unione europea;

considerato che, rispetto alla vigente decisione 2007/533/GAI, la proposta in titolo:

- introduce il “controllo di indagine”, che consentirà alle autorità di interrogare una persona in modo più approfondito, rispetto all’attuale “controllo discreto”, ai fini di un più efficace contrasto al terrorismo e ai reati gravi;

- prevede un uso più efficace dei dati biometrici come le impronte digitali e le immagini facciali, e introduce le impronte palmari e i profili DNA; prevede l’obbligo di effettuare ricerche mediante tali dati, se l’identità della persona non possa essere altrimenti accertata e consente l’archiviazione dei dati dattiloscopici appartenenti ad ignoti e rilevati su un oggetto nell’ambito di un’indagine di reato;

- estende l'accesso al SIS anche alle autorità competenti per l'immatricolazione di natanti e aeromobili, a Europol, Eurojust, alla Guardia costiera e di frontiera europea, nonché alla futura unità centrale ETIAS (il sistema di informazione e autorizzazione ai viaggi per i cittadini di Paesi terzi esenti dal visto);

- prevede norme più stringenti sulla cancellazione delle segnalazioni e sul periodo di conservazione per le segnalazioni relative ad oggetti;

valutata la relazione del Governo, elaborata ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012,

formula per quanto di competenza osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma, lettera d), l'articolo 85, paragrafo 1, l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), e l'articolo 88, paragrafo 2, lettera a), concernenti, rispettivamente, la cooperazione giudiziaria in materia penale, le competenze di Eurojust, la cooperazione di polizia e le competenze di Europol;

il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto l'obiettivo di rafforzare il sistema di scambio di informazioni tra gli Stati membri in materia penale tramite il SIS per una più efficace cooperazione giudiziaria e di polizia tra gli Stati membri nella lotta contro il terrorismo, il fenomeno dei cosiddetti combattenti terroristi stranieri e la criminalità transnazionale, non può essere conseguito dagli Stati membri singolarmente;

il principio di proporzionalità è rispettato in quanto la proposta si limita a stabilire le misure e le procedure necessarie ad ottenere il predetto scopo. In particolare, la proposta consente agli Stati membri di non dare seguito a una determinata segnalazione, qualora ciò sia reputato incompatibile con la propria legislazione nazionale, con i propri obblighi internazionali o con interessi nazionali essenziali. Inoltre, nell'ambito del diritto alla protezione dei dati personali, la proposta introduce regole specifiche sulla cancellazione delle segnalazioni e sui tempi di conservazione dei dati, allineando il periodo di conservazione delle segnalazioni sugli oggetti (attualmente di 10 anni) a quello sulle persone (cinque anni), alle quali tali oggetti spesso sono connessi;

con riferimento al "controllo di indagine" di cui all'articolo 37, paragrafo 4, sembrerebbe opportuno una sua più puntuale definizione, in termini di limitazione della libertà personale, che in Italia è consentita solo dietro provvedimento dell'autorità giudiziaria e nei casi e modi previsti dalla legge.

Lucio Romano